


Publicato il 08/09/2023

N. 08229/2023 REG. PROV. COLL.
N. 02388/2018 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2018, proposto dalla Centro Servizi Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore 2;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Ricci e Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

Comune di Castelforte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via dei Condotti 9;

nei confronti

Comune di San Vittore del Lazio, Roccasecca, Formia e Gaeta e della Provincia di Latina, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

della R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico e Giuliano Fonderico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, corso Vittorio Emanuele II 173;

del Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Naccarato e Massimo Sesselego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11362/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Castelforte e gli interventi di RIDA Ambiente e Comune di Aprilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente appellante è titolare di un impianto di trattamento rifiuti che si trova a Castelforte (LT). Si controverte del provvedimento 1 febbraio 2016 prot.n. GR/02/16/52283 della Regione Lazio, indicato in epigrafe, che ha dichiarato quest'impianto soggetto all'applicazione del c.d. benefit ambientale, e della nota 16 febbraio 2016 prot. n.1369 del Comune di Castelforte, il quale,

preso atto del provvedimento regionale citato, ha richiesto alla ricorrente appellante i dati relativi ai Comuni conferenti e alla quantità di rifiuti conferiti presso l'impianto suddetto a partire dal 14 agosto 2013, con lo scopo ultimo di chiedere le somme corrispondenti al benefit ambientale asseritamente dovuto e non versatogli a partire da quella data (doc. ti 16 e 17 in I grado ricorrente appellante, provvedimenti citati).

2. Per chiarezza, va delineata in sintesi la normativa che prevede il benefit in questione.

2.1. Il benefit ambientale è previsto in via generale dall'art. 29 della l.r. Lazio 9 luglio 1998 n.27, per cui *“La Regione o la Provincia ... autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche... (comma 1). Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa (comma 2)”*. Si tratta quindi, come condivisibilmente afferma la difesa della ricorrente appellante (appello, p. 2) di un ristoro, inteso in senso non tecnico, che a certe condizioni i Comuni i quali conferiscono i rifiuti ad un impianto devono pagare, per tramite del gestore, al Comune nel quale l'impianto ha sede.

2.2. La disposizione citata è stata attuata dapprima con decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel Lazio 11 marzo 2005 n. 15, avente ad oggetto *“Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio”*, decreto poi recepito nella deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2008 n.516.

2.3. Per quanto qui interessa, il decreto prevede anzitutto, in via generale, che tutti i titolari di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani debbano attivare la procedura di determinazione della relativa tariffa di accesso (allegato A § 2). Prevede poi, per quanto di interesse più specifico, al

§ 9.3.6.2 che il benefit ambientale, secondo certe percentuali della tariffa, spetti ai “comuni sede di discarica, di impianti di preselezione, di impianti di termovalorizzazione e di stazioni di trasferimento ... da parte dei comuni conferenti”, tenuti a corrisponderlo “al gestore dell'impianto di preselezione che provvederà a restituirlo ai comuni, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto di quanto di seguito riportato”.

3. Ciò premesso, la ricorrente appellante, nell'ambito dell'impianto di cui si è detto, dispone di una linea denominata R2, che produce combustibile solido secondario – CSS, ovvero un combustibile derivato dai rifiuti, ed è stata autorizzata con provvedimento regionale 6 agosto 2013 prot. n. A6397, che però non le consentiva di impiegare i rifiuti contraddistinti dai codici CER 20 03 02 e 20 03 02, corrispondenti ai rifiuti urbani indifferenziati e agli altri rifiuti urbani non biodegradabili, in attesa che fosse determinata la relativa tariffa (doc. 9 in I grado ricorrente appellante).

4. Conformandosi ai citati decreto del Commissario 15/2005 e delibera di Giunta 516/2008, l'impresa ha allora chiesto la determinazione della tariffa in questione, con istanza 5 agosto 2013 prot. n.558, presentata seguendo le istruzioni previste dal decreto commissariale per gli impianti diversi da quelli che scontavano l'applicazione del benefit ambientale (doc. 10 in I grado ricorrente appellante).

5. A quest'istanza, l'impresa ha ricevuto risposta con due successivi provvedimenti -14 agosto 2013 prot. n. A6688, di determinazione della tariffa in via provvisoria, e 26 marzo 2015 prot. n. G33468, di determinazione della tariffa in via definitiva- che fissano entrambi un certo importo dichiaratamente “al netto di ecotassa, benefit ed IVA (qualora dovuti)” (doc. ti 11 e 12 in I grado ricorrente appellante).

6. Di conseguenza, l'impresa ha incominciato a ricevere anche i rifiuti CER 20 03 02 e 20 03 02 di cui sopra, ed ha sempre operato senza esigere il benefit ambientale, e ovviamente senza riversare nulla a tal titolo al Comune di Castelforte, sino a quando, a causa di voci correnti, secondo le quali ella

avrebbe omesso di corrispondere qualcosa che era invece dovuto, ha chiesto chiarimenti alla Regione, con nota 9 novembre 2015 prot. n.639, in cui ha evidenziato che a proprio avviso non rientrava in nessuno dei casi di applicazione del benefit previsti dal citato § 9.3.6.2 del decreto commissariale (doc. 14 in I grado ricorrente appellante).

7. La Regione ha invece risposto con il provvedimento 1 febbraio 2016 di cui si è detto, che l'ha dichiarata soggetta all'applicazione del benefit; in motivazione, il provvedimento ricorda come, nei termini sopra illustrati, l'impianto riceva anche rifiuti urbani indifferenziati CER 20 03 01, e per conseguenza, ad avviso dell'amministrazione, non possa essere classificato altro che come impianto di preselezione di tali rifiuti indifferenziati, così classificati dal produttore (doc. 16 in I grado ricorrente appellante). Di conseguenza, il Comune ha emesso la nota 16 febbraio 2016 di cui pure si è detto, intesa a recuperare l'importo dei benefit ritenuti dovuti e non corrisposti (doc. 17 in I grado ricorrente appellante).

8. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto dalla società contro tali provvedimenti. In sintesi estrema, ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma della l.r. Lazio che prevede il benefit ed ha poi ritenuto che l'impianto della ricorrente sia ad esso soggetto come impianto di preselezione: il rifiuto da esso ricevuto sarebbe un rifiuto che necessita di un pretrattamento, dato che a sua volta proviene non da un altro impianto di preselezione, ma direttamente dai Comuni conferenti.

9. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene sette motivi. Qui rileva in particolare il settimo di essi, con il quale essa deduce l'incostituzionalità dell'art. 29 della l.r. 27/1998, perché a suo avviso prevede in sintesi un tributo regionale non autorizzato dalla legge statale, necessaria in base all'art. 119 Cost.

10. Hanno resistito la Regione, con atto 11 aprile 2018 e memoria 5 aprile 2018, e il Comune, con atto 30 aprile 2018 e memoria 12 aprile 2019, ed

hanno chiesto che l'appello sia respinto, negando in particolare che il benefit sia un tributo, dato che si tratterebbe di un corrispettivo per l'uso del territorio comunale.

11. Con memoria 24 aprile 2019, la ricorrente appellante ha in particolare insistito sull'incostituzionalità della norma che prevede il benefit.

12. Con ordinanza 23 maggio 2019 n.3357, la Sezione ha disposto verifica, per accertare come in concreto funzioni l'impianto per cui è causa.

13. Il verificatore nominato ha depositato una prima relazione il 21 gennaio 2020, alla quale ha fatto seguito per ciascuna parte il deposito di controdeduzioni, il 23 gennaio 2020 per la Regione, il 14 febbraio 2020 per il Comune e il 20 febbraio 2020 per la ricorrente appellante.

14. Con atto 28 febbraio e memoria 10 marzo 2020, ha spiegato intervento *ad opponendum* un'impresa del settore, che opera con un impianto simile in Comune di Aprilia ed incassa il benefit; ha chiesto pertanto che l'appello sia respinto, insistendo però sull'incostituzionalità della norma che prevede il benefit stesso.

15. Il verificatore ha depositato la relazione definitiva il giorno 17 aprile 2020 ed il 6 maggio successivo la ricorrente appellante ha depositato proprie controdeduzioni.

16. Con memorie 15 maggio 2020 per il Comune, 17 maggio 2020 per la ricorrente appellante e 18 maggio 2020 per la Regione, le parti hanno insistito sulle proprie tesi.

17. Con atto 21 maggio 2020, ha spiegato intervento *ad opponendum* anche il Comune di Aprilia, che ha sostenuto l'infondatezza dell'appello e la legittimità costituzionale della norma che prevede il benefit.

18. Hanno depositato replica il 27 maggio 2020 la ricorrente appellante e l'impresa interveniente, e il 28 maggio 2020 il Comune.

19. Con note del giorno 15 giugno 2020, la ricorrente appellante ha chiesto che la causa passi in decisione.

20. All'udienza del 18 giugno 2020, la Sezione ha quindi trattenuto in decisione il ricorso stesso.

21. Con ordinanza del 24 giugno 2020, n. 4035 la Sezione ha ritenuto di accogliere l'eccezione di legittimità costituzionale della norma istitutiva del benefit ambientale di cui si è detto, ovvero dell'art. 29 comma 2 della l.r. Lazio 9 luglio 1998 n.27, nella parte in cui prevede che la tariffa per conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche vada determinata prevedendo la "quota percentuale della tariffa" in questione "dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa".

Ha quindi sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

22. La Corte, con sentenza n. 52 del 12 gennaio 2022, ha dichiarato la questione inammissibile per difetto di rilevanza, evidenziando che la Sezione remittente avrebbe omesso, a tal fine, di esprimersi sulla questione relativa alla possibilità di qualificare l'impianto della appellante come impianto di pretrattamento che integra il presupposto giuridico cui si ricollega la possibilità di assoggettare la appellante all'obbligo di esigere il pagamento del benefit ambientale dai Comuni conferenti. Un ulteriore profilo di inammissibilità è stato rinvenuto nella insufficiente motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione.

23. Il giudizio è poi proseguito avendo la odierna appellante presentato istanza di fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a..

24. Alla udienza del 18 maggio 2023 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

25. Reputa il Collegio di dover principiare l'esame dei motivi di appello dalla settima doglianza, in ossequio al principio della ragione più liquida, tenuto conto che, in caso di fondatezza della questione di costituzionalità ivi

prospettata, verrebbe meno la stessa base legale del contributo che, conseguentemente, non potrebbe essere richiesto ai comuni conferenti.

26. L'appellante insiste sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale e chiede che la sezione provveda a sollevarla nuovamente, previa verifica della rilevanza, tenuto conto che la Corte costituzionale, con la menzionata sentenza, ha ritenuto la questione sollevata inammissibile proprio per difetto di rilevanza, avendo la sezione ommesso di accertare preventivamente i caratteri dell'impianto – di preselezione o di selezione - e cioè il presupposto cui si riconnette l'obbligo di versare e, specularmente, di esigere il benefit in contestazione.

27. Sul punto la Sezione, ad un ulteriore approfondimento della complessa problematica e tenuto conto dei successivi contributi sul tema della giurisprudenza, reputa che la questione di costituzionalità sia, in realtà, manifestamente infondata, non ricorrendo i presupposti giuridici per qualificare il contributo in questione come tributo regionale, con conseguente venire meno della necessità di una disposizione di legge statale per consentirne la previsione, secondo quanto prescritto dall'art. 119 Cost., indicato a parametro di riferimento della prospettata questione.

28. Ed infatti, come di recente rilevato da Cass. civ., sez. un., ordinanza, 26 febbraio 2021, n. 5418, tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (che ricorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura di indennizzo avente la funzione di ristorare il Comune ospitante dei danni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti.

Per giungere a tale conclusione le sezioni unite hanno osservato, in sintesi, che: *“.. la ratio legis che ha indotto a prevedere tale beneficio economico è quella di compensare i Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti od ospitano determinati impianti di smaltimento del sacrificio ambientale che da tale attività ne deriva e che, pertanto, la più volte citata legge regionale - in mancanza, peraltro, di un collegamento della*

prestazione alla pubblica spesa - prevede unicamente la devoluzione di un benefit a favore del Comune ospitante, a titolo di ristoro di quel sacrificio.

In altri termini, l'introduzione del benefit ambientale ha una funzione indennitaria finalizzata al ristoro dei danni ambientali causati dal trattamento e smaltimento dei rifiuti, in applicazione del principio di matrice comunitaria "chi inquina, paga" derivante, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007."

Ciò in analogia ai contributi, previsti da alcune leggi regionali, a carico dei titolari di autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava, in merito ai quali è stato ritenuto che: *"tali contributi non sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave ma trovano la loro "ratio" nell'esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante e che, pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze - nocive ma legittime - correlate all'attività produttiva svolta."*

La ricostruzione delle Sezioni unite e le motivazioni addotte a sostegno della natura indennitaria e non tributaria del contributo sono tali per cui deve riconoscersi anche il difetto del requisito della rilevanza della questione avendo le Sezioni unite stesse prospettato una plausibile opzione interpretativa che rende immune la disposizione in esame dal sospetto di illegittimità costituzionale e ciò in applicazione del principio, reiteratamente affermato dalla Corte medesima, per cui, ai fini della stessa ammissibilità della questione di costituzionalità, il giudice remittente deve verificare preliminarmente la impossibilità di dare una interpretazione della norma sospetta, tale da elidere il profilo di contrasto.

Poiché nel caso di specie deve prendersi atto che, effettivamente, ricorrono gli indici indicati dalla stessa giurisprudenza costituzionale per poter interpretare

la norma controversa come istitutiva di un indennizzo piuttosto che di un tributo, viene meno ogni profilo di contrasto con l'art. 119 Cost. con conseguente infondatezza della stessa.

28.1. Da altra angolatura la appellante deduce che la disposizione regionale istitutiva del benefit ambientale violerebbe la riserva di legge statale prevista in materia di legislazione ambientale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Il motivo è infondato poiché la legge statale si limita a fissare livelli uniformi minimi di tutela ambientale ma non preclude al legislatore regionale di approntare livelli di tutela più avanzati, applicando, ad esempio, il principio comunitario chi inquina paga ed accollando in chiave indennitaria ai comuni che inquinano l'obbligo di compensare i comuni che subiscono il pregiudizio ambientale in ragione della presenza dell'impianto di smaltimento.

29. Deve dunque passarsi all'esame dei restanti motivi con i quali l'appellante contesta la sussistenza dei presupposti tecnici per ricondurre l'impianto gestito nella tipologia degli impianti di pretrattamento, cui si riconnette l'assoggettamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti all'obbligo indennitario, a ristoro del Comune ospitante dei danni ambientali patiti.

30. Proprio a questo fine è stata disposta una verifica onde accertare in fatto le caratteristiche dell'impianto e acclarare se possa essere qualificato come impianto di preselezione, come tale soggetto al benefit, ai sensi del punto 9.3.6.2. del decreto del commissario delegato per l'emergenza ambientale n. 15 del 11.3.2005, cui la nota impugnata ha inteso dare attuazione.

31. Tale decreto distingue infatti gli impianti di discarica, di preselezione, di termovalorizzazione e stazioni di trasferimento (Allegato A) dagli impianti di trattamento (allegato B) prevedendo il benefit solo per i primi.

32. L'appellante però ha chiesto l'autorizzazione quale impianto di trattamento (che comporta selezione non anche preselezione) ai sensi dell'allegato B.

33. Il verificatore ha accertato che si tratta di impianto di trattamento meccanico della frazione secca indifferenziata, ossia di un impianto di selezione e non di preselezione, dato che non lavora la componente umida, comunque presente nell'indifferenziato sebbene in misura minimale. L'impianto della CSA non è infatti autorizzato al trattamento meccanico biologico della frazione umida che quindi viene separata ma non trattata - come accade invece negli impianti di preselezione - per poi essere avviata al trattamento presso impianti esterni (cfr. p. 18-21 prima relazione verificatore), non necessariamente presso il comune che ospita l'impianto.

34. Quanto alle differenze tra impianti di preselezione ed impianti di selezione il verificatore ha chiarito (cfr. p. 21 e 22 della relazione finale) che *“un impianto di preselezione riceve il rifiuto indifferenziato “tal quale”, composto, in percentuali, ponderalmente paragonabili, sia dalla frazione umida che dalla frazione secca, ed è perciò costituito da un ciclo tecnologico, tale da determinare la separazione preliminare della frazione umida dalla frazione secca, ed il successivo trattamento, separato, delle due aliquote. Questo, ovviamente, determina la produzione di due flussi di rifiuto solido urbano o assimilabile: un flusso “umido”, costituito prevalentemente dalla matrice organica, destinato alla stabilizzazione biologica aerobica o anaerobica, e un flusso “secco”, costituito dalla matrice secca, destinato esclusivamente ad un trattamento meccanico (Impianto di Trattamento Meccanico-Biologico – TMB). Secondo tale schema al termine del trattamento meccanico della frazione secca c'è il recupero mediante la produzione del CDR, Combustibile Derivato dai Rifiuti, prima, e del CSS, Combustibile Secondario Secco, ora. Diversamente, al termine del processo di “stabilizzazione” della frazione umida, definito “trattamento biologico”, c'è lo smaltimento definitivo in discarica del rifiuto, come riportato nella citata Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n.112 del 10 luglio 2002.*

Un impianto di selezione, invece, nella concezione tecnica diffusa, non riceve la frazione umida, in quantità tali da richiedere la presenza di una linea di trattamento, dedicata specificatamente a tale frazione, ed è autorizzato a trattare esclusivamente la frazione secca, proveniente cioè dalla raccolta differenziata, effettuata a monte dai Comuni conferenti al gestore dell'impianto (Impianto di Trattamento Meccanico - TM). Quindi questi rifiuti

urbani sono conferiti dai Comuni all'impianto di selezione in forma funzionale alla produzione del Combustibile Solido Secondario (CSS), in quanto, preventivamente, tali Comuni hanno eseguito una raccolta differenziata, che comprende anche la raccolta separata della massima parte della frazione organica, cioè umida. Il trattamento meccanico, cui tali rifiuti indifferenziati sono soggetti, si esplica nelle fasi operative della triturazione, vagliatura, pressatura e compattazione del CSS per formare, infine, delle "balle" che saranno reindirizzate agli impianti di trattamento esterni all'impianto di selezione. Un impianto di selezione, quindi, non riceve la frazione umida in quantità tali da richiedere un trattamento biologico, in quanto non possiede le idonee attrezzature."

35. Accertato che l'impianto della Centro Servizi Ambientali s.r.l. non è un impianto di preselezione, il verificatore prospetta che l'appellante non dovrebbe essere soggetta al contributo ambientale.

In particolare a p. 35 della relazione finale si legge: *"Viste tali considerazioni, e in base a quanto riportato nella risposta al primo quesito, l'impianto polifunzionale CSA risulta essere un impianto di selezione e non di preselezione, in quanto dotato di autorizzazione e attrezzature tali da trattare la frazione secca, e non la frazione umida. La presenza di frazione umida, anche in quantitativi minimi, non appare giustificare la qualificazione di un impianto di trattamento della frazione secca, quale impianto di preselezione, anziché di selezione, perché, in quanto tale (impianto di preselezione), l'impianto dovrebbe essere dotato delle autorizzazioni e delle linee di trattamento, tali da poter trattare, separatamente, anche la frazione umida, da avviare al successivo smaltimento in discarica, oppure ad altre operazioni di recupero. In caso contrario, l'impianto si qualifica come impianto di selezione (come nel caso dell'impianto "Porcarelli Gino & Co srl" e l'impianto polifunzionale CSA) e non di preselezione, e pertanto non sembra dover essere obbligato al pagamento del benefit ambientale (come previsto dal Decreto commissariale 15/2005)".*

36. Ad opposta conclusione si perviene se si valorizza la circostanza – come il giudice di primo grado – per cui, sebbene non si tratti di indifferenziato "tal quale" ma di sola frazione secca, è pacifico che i rifiuti sono conferiti dai comuni direttamente, senza preventivo pretrattamento e quindi vi è

comunque una percentuale di umido, per quanto trascurabile che, sebbene non trattata dalla appellante, comunque potrebbe giustificare il pagamento del benefit ambientale che grava sui comuni poiché conferiscono comunque rifiuti indifferenziati non pretrattati e quindi impattanti sull'ambiente per la quota di umido non suscettibile di recupero.

37. Tuttavia a tale ultimo riguardo il Collegio rileva che la tesi favorevole all'applicazione del benefit anche agli impianti di selezione si porrebbe in contrasto con la stessa *ratio* del benefit previsto dalla legge regionale per ristorare, del disagio ambientale, il comune che ospita l'impianto poiché l'impianto di selezione, anche se separa la quota residua minimale di umido presente nell'indifferenziato, in quanto non oggetto di pretrattamento, a sua volta non la tratta ma provvede ad avviarla al trattamento presso altro impianto, senza che vi sia pertanto impatto ambientale per il Comune che ospita l'impianto di mera selezione.

38. Si rende pertanto necessario, alla luce anche degli esiti della verifica, acquisire sul punto un chiarimento dalla Regione Lazio (sentita la Direzione tecnica competente), al fine di comprendere la *ratio* della estensione della applicazione del benefit anche agli impianti di mera selezione, dato che questi non trattano la frazione organica residua e si limitano a separarla nell'ambito del processo di selezione meccanica per poi avviarla a trattamento presso altri impianti dove invece si genera l'impatto ambientale da ristorare e che invece risulterebbe non indennizzato.

In altri termini occorre meglio indagare quale sarebbe l'impatto ambientale di tale impianto di recupero, tale da giustificare il benefit - il ristoro per il comune che lo ospita - visto che la frazione organica è trattata altrove mentre quella secca trattata viene recuperata a fini energetici. Con la medesima relazione la Regione chiarirà se l'impianto di selezione della ditta Porcarelli sia stato assoggettato al pagamento del benefit e con quale decorrenza e più in generale l'evoluzione fino all'attualità della situazione degli impianti sul territorio regionale.

A tal fine concede termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore e rinvia per la decisione alla udienza pubblica che sarà fissata dal Presidente della Sezione.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, quanto al settimo motivo di doglianza, e dispone istruttoria nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia per la decisione alla udienza pubblica che sarà fissata dal Presidente della Sezione.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Luca Monteferrante

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO